



CITTA' DI MESAGNE

(Provincia di Brindisi)

AREA III - LAVORI PUBBLICI

Protezione Civile

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 49 del 30/12/2020

Oggetto: Ordinanza Sindacale per 'Prevenzione caduta alberi e/o rami a seguito di precipitazioni nevose in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Taranto-Brindisi – D.P.R. 753/80'

IL SINDACO

VISTA la nota di RFI – Rete Ferroviaria Italiana di Ns. Prot. 0034274 del 15/12/2020 avente ad oggetto “*Richiesta Ordinanza Sindacale per l'eliminazione fattori di rischio per prevenzione di caduta alberi e/o rami a seguito di precipitazioni nevose in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Taranto-Brindisi*” con la quale si chiede di mettere in atto ogni possibile iniziativa utile a limitare il pericolo di caduta di alberi e/o rami prossimi alla sede ferroviaria per effetto di un eventuale sovraccarico dovuto a precipitazioni di carattere nevoso.

RITENUTO che si rende necessario adottare ogni provvedimento atto a prevenire il verificarsi di problemi a seguito di precipitazioni nevose;

RICHIAMATI gli articoli 52, 55, e 56 del DPR 753/80 che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria:

Art. 52. Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 55. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 56. Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali

combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria al rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate;

VISTI l'art. 50 e 54 del T.U.E.L.;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadenti nel territorio del Comune di Mesagne, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, ancorchè gestite da terzi, di

verificare ed eliminare i fattori di pericolo per la "caduta di alberi e /o rami" nel rispetto delle previsioni di cui agli art. 52, 55 e 56 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980,

entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento di pericoli, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici: Comando Corpo Forestale - **1515**, Vigili del Fuoco - **115**, Comando Polizia Municipale – **0831/771893**;

RENDE NOTO

A norma dell'art.3, comma 4 della Legge n.241 del 07/08/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Puglia - Sezione di Bari - (Codice del processo amministrativo D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 - già Legge n.1034/71 e s.m.i.), ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione e/o notifica del Provvedimento.

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è l'Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI, Responsabile dell'Area III - Lavori Pubblici dell'Ente.

DISPONE

- a) che le Forze dell'Ordine, il Comando del Corpo Forestale dello Stato, il Comando di Polizia Provinciale, il Comando dei VV.FF. competente per territorio, Il Comando di Polizia Locale del Comune di Mesagne, sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza;
- b) di pubblicare la presente Ordinanza sul sito internet istituzionale di questo Ente, oltre che con affissione sulle pubbliche vie e zone periferiche dell'abitato;
- c) trasmettere la presente Ordinanza, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:
 - Comando di Polizia Municipale - Sede;
 - Commissariato Polizia di Stato - Mesagne;
 - Comando Stazione dei Carabinieri - Mesagne;
 - Associazione S.E.R. - unità ausiliaria volontaria della Protezione Civile - Mesagne;
 - Comando Corpo Forestale dello Stato - Brindisi;
 - ANAS, Compartimento di Bari, Viale L. Einaudi n. 15 - Bari;
 - Provincia di Brindisi - Ufficio Viabilità Mobilità e Trasporti, Via De Leo n. 3 - Brindisi;
 - Direzione Ferrovie dello Stato - Via G. Petroni 10/B – Bari.
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi

Mesagne, **30/12/2020**

IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 4270 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, li 30/12/2020

IL MESSO COMUNALE/ADETTO

F.to FRANCESCA ANDRIOLA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.